



TRIBUNALE DI LANCIANO

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ORDINANZA DI DELEGA AL PROFESSIONISTA **ART. 591-BIS C.P.C.**

Il Giudice

letti gli atti del processo per divisione di beni della comunione n. 567/2022
ritenuta l'opportunità di procedere a delega del compimento delle operazioni di incanto ad
un professionista avente sede nel circondario;

DISPONE

la vendita, con la modalità della **gara telematica asincrona** secondo il sistema dei **plurimi rilanci**, dei beni sottoposti a pignoramento identificati come segue:

DISPONE

- che il GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA sia la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.;
- che il PORTALE del GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA sia www.astetelematiche.it;
- che il REFERENTE DELLA PROCEDURA incaricato delle operazioni di vendita sia il Professionista delegato;

DELEGA

Il compimento delle operazioni di vendita all'**Avv. Massimiliano Piacentino Sichetti**, il quale potrà avvalersi dell'ausilio di personale di Aste Giudiziarie Inlinea spa per il caricamento dei dati sul portale delle vendite pubbliche ai fini dei necessari adempimenti pubblicitari

DISPONE

che il professionista delegato provveda:

- a) a determinare il prezzo base d'asta, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'esperto stimatore e delle eventuali note depositate dalle parti; nel caso di questioni non particolarmente complesse inerenti la consulenza tecnica in atti, il professionista delegato potrà chiedere chiarimenti (anche scritti) al perito di ufficio;
- b) alla esecuzione delle vendite esclusivamente senza incanto
- c) agli adempimenti previsti dall'art. 570 cpc
- d) alla fissazione degli ulteriori esperimenti
- e) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice
- f) a ricevere ed autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 cpc

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Firmato Da: CANOSA MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 277ec97a6eb2317f638641a56bfae6



- g) in caso la vendita senza incanto non avesse luogo, il professionista è delegato a procedere ad ulteriori esperimenti d'asta. Nel caso in cui sugli immobili oggetto di vendita gravino trascrizioni non suscettibili di cancellazione con il decreto di trasferimento, dovrà farsene menzione, anche solo generica, nell'avviso e nell'estratto relativo. L'avviso preciserà altresì che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese necessarie per il trasferimento degli immobili ed accessori e per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievole, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista per le operazioni successive all'incanto, come liquidato dal giudice;
- h) a richiedere la pubblicità prescritta dall'art. 490 cpc nel testo attualmente vigente, salva comunque ogni altra forma di pubblicità aggiuntiva che egli riterrà opportuna; l'avviso di vendita dovrà in ogni caso essere pubblicato sul sito di questo Tribunale.
- i) a versare l'importo della cauzione, delle spese per il trasferimento degli immobili e del prezzo di aggiudicazione, da versarsi da parte dell'aggiudicatario, su libretto conto corrente acceso presso la **Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina**;
- j) a dare tempestivo avviso a questo giudice del mancato versamento del saldo prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. e 176 e 177 d.a. c.p.c.;
- k) a fissare, in caso di vendita deserta per mancanza di possibili offerenti, un nuovo esperimento, con le riduzioni contemplate nell'art. 572 cpc
- l) a formare il progetto di distribuzione, ponendo in evidenza le somme prededotte a carico della massa, previa presentazione ad opera dei procuratori, delle note spese, che saranno liquidate da questo giudice

Il professionista dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegategli, esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere gli incanti se non per disposizione del giudice, ovvero di ritardarne la fissazione, e curerà il sollecito versamento di tutte le somme acquisite alla procedura sul libretto più sopra indicato, allegando, all'atto della definitiva restituzione del fascicolo, fotocopia dei relativi movimenti e specifica di tutte le somme percepite, delle spese effettuate (distinguendo quelle gravanti sulla massa da quelle a carico dell'aggiudicatario) e del ricavo netto.

DETERMINA

In **euro 2.500** la somma che la parte attrice dovrà anticipare al professionista entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Il professionista delegato dovrà provvedere alle operazioni indicate nel termine di **mesi 15** dalla ricezione del fascicolo.

Il professionista delegato è autorizzato a svolgere tutte le operazioni inerenti il proprio incarico presso il proprio studio o altro luogo idoneo allo svolgimento dell'asta telematica asincrona scelto dal professionista. Il professionista delegato dovrà assicurare che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti ed il pagamento del prezzo siano eseguiti con modalità telematiche.

La pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni della vendita sono regolate dalle *"Disposizioni generali in materia di vendite immobiliari con gara telematica asincrona"* pubblicate sul sito del tribunale.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori incombeni di competenza.

Lanciano, 21.9.2023

Il Giudice
Massimo Canosa

